

## APPROFONDIMENTO NORMATIVO SUL COMPOSTAGGIO LOCALE

### Premessa

ARPAC ha ricevuto una richiesta di chiarimenti inerente un progetto di compostaggio locale da realizzarsi in un Comune con la collaborazione di un'associazione ambientalista.

Sulla base delle notizie fornite, con l'iniziativa proposta, da concretizzarsi d'intesa tra il Comune, la citata associazione ambientalista ed ovviamente cittadini, si intendono "allocare delle apparecchiature statiche di compostaggio in più aree a destinazione agricola", messe a disposizione dietro compenso da privati, per trattare gli scarti organici "degli utenti impossibilitati ad effettuare il compostaggio domestico"; il compost prodotto sarà utilizzato per la coltivazione di orti appositamente allestiti, ubicati nelle vicinanze delle dette aree. I cittadini "produttori del rifiuto organico, individuati dal Comune tra i meno abbienti", avranno l'opportunità di coltivare uno specifico orto, assegnato dal Comune, producendo ortaggi per il "fabbisogno esclusivamente della propria famiglia".

Nel merito di tale progetto si chiede all'Agenzia:

1. il gestore-responsabile legale (consulente tecnico sotto contratto col Comune) del singolo impianto di compostaggio locale della capacità di 80 t/a, potrebbe avere come operatori dei cittadini volontari, conduttori reali del compostaggio ed utilizzatori?
2. il gestore-responsabile legale (consulente tecnico sotto contratto col Comune) di un impianto di compostaggio locale può essere anche il gestore di un altro impianto?
3. Il conferitore ed il gestore possono essere due soggetti diversi?

Si chiedono inoltre conferme su alcune definizioni relative ai soggetti portatori di alcune funzioni, quali:

4. Produttore: tutte le utenze che non hanno le caratteristiche per poter fare compostaggio domestico;
5. Conferitore: ditta di raccolta rifiuti che ha già un contratto in essere col Comune, e che con una variante in corso d'opera porterebbe nelle campagne individuate tutta la frazione organica dei produttori, più il verde urbano (ramaglie) che il Comune sia riuscito ad accumulare anche da prima dell'avvio del compostaggio locale;
6. Gestore: consulente del Comune con "operatori-orticoltori" a condurre concretamente le operazioni di compostaggio;
7. Utilizzatore: gli stessi cittadini "operatori-orticoltori" conduttori del compostaggio, che usufruirebbero del compost prodotto con lo scarto conferito all'impianto (circa settemila cittadini stimati).

Infine, per le vie brevi è stato richiesto:

8. Se può essere applicata una riduzione della tariffa alle utenze produttrici del rifiuto organico conferito all'impianto di compostaggio locale in parola.

Occorre preliminarmente rilevare che i quesiti sottoposti ad ARPAC hanno carattere preminentemente amministrativo-organizzativo, tali che la richiesta di chiarimenti avanzata si configura quale vera e propria consulenza tecnico-professionale e pertanto non di competenza dell'Agenzia.

Tuttavia, pur esulando gli stessi quesiti avanzati dalle problematiche inerenti il controllo e il monitoraggio ambientali, attività di stretta pertinenza dell’Agenzia, dal momento che comunque si focalizza un argomento di interesse generale per tutte le comunità regionali che hanno intenzione di attivare queste specifiche tipologie di impianti di compostaggio, ARPAC ha effettuato attraverso la Direzione Tecnica un approfondimento nel merito. Comunque, per le finalità di tale contributo, elaborato anche con l’intento di favorire un più generalizzato ricorso al compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, va evidenziato che lo stesso non può essere considerato interpretativo delle norme dettate in materia e/o prescrittivo, ma ha un carattere esclusivamente illustrativo.

Tanto premesso, al detto contributo si ritiene necessario premettere una classificazione delle diverse tipologie di impianti di compostaggio, in quanto preordinata ai ragionamenti effettuati nel merito dei quesiti posti.

### ***Classificazione degli impianti di compostaggio***

Il compostaggio è un processo di recupero delle frazioni biodegradabili in linea con i principi di sostenibilità dell’economia circolare e con i criteri gerarchici di gestione dei rifiuti.

I residui organici, se intercettati e trasformati in compost di qualità anziché essere smaltiti in discarica, producono vantaggi economici ed ambientali importanti perchè:

- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio fissati per i rifiuti urbani;
- sostituiscono o limitano il ricorso ai concimi chimici, con notevoli risparmi di risorse naturali ed economiche;
- contribuiscono nel contempo ad eliminare o limitare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- agevolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi alle discariche di rifiuti.

Per incentivare il ricorso al recupero dei rifiuti organici, accanto agli impianti di compostaggio “industriali”, già regolamentati nella parte quarta del TUA (*Testo unico Ambientale, il D. Lgs 152/2006, all’art. 208, in autorizzazione ordinaria, e all’art. 214 in procedure semplificate*), sono state introdotte negli ultimi anni nuove forme di compostaggio, che si è soliti definire in svariati modi (di prossimità, di località, di comunità, di collettività), generando non poche confusioni. Per fare chiarezza occorre partire da quelle norme che, modificando il TUA, hanno previsto questi nuovi impianti, o nuove forme di compostaggio, e ne hanno effettuato anche una regolamentazione, più o meno ampia: la *L. n. 221 del 28 dicembre 2015 (cosiddetto Collegato ambientale)* e il successivo *Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (DMATM) n. 266 del 29 dicembre 2016*.

Il Collegato ambientale, con l’art. 37-Trattamento dei rifiuti tramite compostaggio aerobico, introduce una procedura autorizzativa semplificata in deroga a quella prevista al co. 7 art. 214 TUA, per “*gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio*” (art. 214 co. 7-bis del TUA). Si semplifica quindi l’iter autorizzativo di impianti con potenzialità limitata, finalizzati a compostare determinati rifiuti biodegradabili esclusivamente nello stesso luogo di produzione; essi ricadono

all'interno del limite territoriale comunale (o comunali) dove si trovano tali luoghi di produzione, diversamente da quanto avviene con gli impianti "industriali".

Con l'art. 38, inoltre, viene modificata la precedente definizione di autocompostaggio, che diventa "*compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del compost prodotto*", aggiungendo quindi alle utenze domestiche anche quelle non domestiche (art. 183 co. 1 lett. e del TUA).

Viene introdotta ex-novo la definizione di compostaggio di comunità, quale "*compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti*" (art. 183 co. 1 lett. qq-bis del TUA). Si introduce quindi il compostaggio eseguito da una comunità (nessuna attinenza pertanto al concetto amministrativo di Comune, quale Ente locale), come una collettività di soggetti che attivano una certa forma di compostaggio di rifiuti, da essi prodotti, trasformati ed utilizzati. Infine si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il detto compostaggio di comunità di rifiuti organici (art. 180 co. 1-octies del TUA); come anticipato col Collegato, nel 2016 viene emanato il relativo DM n. 266 del 29 dicembre 2016.


In effetti per inquadrare, ad un primo approccio, queste nuove forme di compostaggio è possibile fare riferimento ai seguenti criteri distintivi preliminari:

- il primo è quello topologico, relativo cioè al luogo dove vengono compostati i rifiuti organici, e quindi all'interno, o meno, del Comune (o dei Comuni) dove sono prodotti i rifiuti;
- un secondo è quello numerico delle utenze che sono ammesse a partecipare all'iniziativa di compostaggio attraverso il conferimento all'impianto dei propri rifiuti biodegradabili, e quindi iniziativa a servizio di una collettività di utenze o a servizio di una utenza singola;
- un ulteriore criterio riguarda l'utilizzatore del compost prodotto, che può essere l'utente, o meno, che ha prodotto il rifiuto organico di partenza, a prescindere se faccia parte di una iniziativa singola o collettiva;
- da ultimo compare anche il criterio relativo al luogo di utilizzazione del compost prodotto, vale a dire se il compost è utilizzato nello stesso posto di produzione dell'utenza singola o all'interno del Comune, o dei Comuni, come limite territoriale di utilizzo, per l'iniziativa collettiva, oppure addirittura al di fuori di tali "confini".

Sulla base dei criteri sopradescritti, è possibile proporre una classificazione per gli impianti di compostaggio aerobico (Figura 1 – Classificazione delle diverse tipologie di impianti di compostaggio aerobico).


In tal modo è possibile definire, innanzitutto, gli impianti **industriali**, che per la loro dimensione trattano quantità elevate di rifiuti e ricevono rifiuti anche da località molto distanti ed esterne al contesto al contesto territoriale in cui sono allocati. Accanto a questi si collocano degli impianti più piccoli, che si definiscono **di prossimità** in quanto vengono ubicati nelle prossimità dei luoghi di produzione dei rifiuti organici. Tali impianti, a loro volta, si differenziano in impianti **di collettività**, se ad essi sono ammesse a conferire più utenze, o **individuali**, quando l'utenza che se ne serve, domestica o non domestica, è unica.

Tra gli impianti di collettività, poi, sono ricompresi quelli di compostaggio **di comunità** (ai sensi del DM 266/2016), mentre la forma tipica di compostaggio individuale è costituita dall'**autocompostaggio**. Infine, si trova l'ultimo tipo di compostaggio, quello definito **"locale"** (ai sensi del co. 7 bis dell'art. 214 TUA, anche se l'aggettivo "locale" viene attribuito a tali impianti da una Nota di chiarimenti interpretativi del Ministero dell'Ambiente, MATTM, prot. n. 4223 del 07.03.2019, per differenziarli dagli altri impianti), che può essere a servizio di una collettività di utenze, ma può essere anche attivato, ed ovviamente a servizio, di una utenza singola, quale ad esempio un albergo privo di aree a verde, oppure un mercato. Proprio queste ultime tipologie di utenze, identificabili come "altri soggetti" nella nota di chiarimenti del MATTM (diversi dal Comune, così come al DM 266/16), possono trasformare, in un'area di cui abbiano disponibilità, i propri rifiuti biodegradabili e produrre compost di qualità il cui utilizzo può avvenire anche in posti diversi dal luogo di trasformazione ed anche da parte di utilizzatori finali diversi dall'iniziale produttore del rifiuto organico trasformato.



(Figura 1 - classificazione delle diverse tipologie di impianti di compostaggio aerobico)

Anche considerando un ulteriore criterio distintivo, quello relativo alle utenze o ai soggetti che possono proporre istanza di autorizzazione della specifica iniziativa di compostaggio, la nuova classificazione non è dissimile dalla precedente. Si avranno da un lato impianti che potranno essere attivati da una pluralità di utenze, quali gli Organismi collettivi per il compostaggio di comunità, e i Comuni confinanti in convenzione associativa o gli "altri soggetti" di cui alla Nota di chiarimenti interpretativi del MATTM del 2019, per il compostaggio locale; dall'altro, invece, si avranno impianti che potranno essere attivati da una utenza o un proponente "individuale", quale una utenza nell'auto-compostaggio ed, infine, il singolo Comune o il singolo utente per il compostaggio locale.



(Figura 2 - classificazione degli impianti di prossimità in funzione dei soggetti proponenti)

Per quanto concerne il compostaggio di prossimità, la Regione Campania, ai sensi dell'art. 180 co. 1- septies del TUA, sta attuando un programma straordinario (art. 45 della L.R. n. 14/2016), che prevede l'acquisto, e l'assegnazione ai Comuni richiedenti, di apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità con potenzialità annua di trasformazione di 60, 80 e 130 tonnellate di rifiuto organico, da installarsi nei territori di pertinenza.

Nell'ambito del solo compostaggio locale la legge ha previsto, preliminarmente alla richiesta di realizzazione ed esercizio di tali impianti, il rilascio da parte di ARPAC di un parere di competenza; l'Agenzia al fine di uniformare ed accelerare, da parte dei Dipartimenti provinciali agenziali territorialmente competenti, il rilascio di tali pareri ha predisposto delle apposite Linee Guida approvate con Disposizione n. 81 del 09.09.2019, disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia, alla apposita pagina Temi Ambientali-Compostaggio ([www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it)).

Tali Linee Guida, pur avendo valenza esclusivamente interna all'Agenzia per il fine anzidetto, possono agevolare i soggetti proponenti le iniziative di compostaggio locale, in quanto riportano un elenco minimo di documenti da approntare ai fini del rilascio del parere di competenza. Tra questi si evidenzia il Regolamento e il Piano di utilizzo del compost

Per ulteriori informazioni sul compostaggio di comunità, sul compostaggio locale e sull'autocompostaggio si rimanda al sito istituzionale alla apposita pagina Temi Ambientali-Compostaggio ([www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it)).

### ***Analisi delle norme per il compostaggio locale***

Fatta la doverosa premessa sulle diverse tipologie di impianti, di seguito viene effettuata la rassegna normativa prevista per la realizzazione e l'attivazione di un impianto di località. Nello specifico, occorre rifarsi alle disposizioni ed azioni dettate dal co. 7-bis dell'art. 214-TUA, che:

- A. specifica le tipologie di attività e di utenze da cui si originano i rifiuti biodegradabili che possono essere conferiti negli impianti di località; tali rifiuti devono provenire da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;

- B. fissa la capacità massima di trattamento per tali impianti, che deve essere inferiore a 80 tonnellate annue di rifiuti in ingresso;
- C. stabilisce che tali impianti debbano trattare esclusivamente i rifiuti raccolti nel comune dove essi sono prodotti e nei comuni confinanti, che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
- D. gli impianti sono realizzati e posti in esercizio mediante una procedura autorizzativa semplificata (denuncia di inizio di attività, DIA, ai sensi del T.U. in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380);
- E. statuisce che gli impianti possono essere ubicati anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs 22.012004 n. 42;
- F. stabilisce che, preliminarmente all'inoltro della DIA, deve essere acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e deve essere predisposto un regolamento di gestione dell'impianto, che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

Altre informazioni preziose sulle modalità organizzative e gestionali del compostaggio locale si rinviengono nella citata nota di chiarimenti interpretativi del MATTM prot. n. 4223 del 2019; con tale nota si ritiene:

- G. che il rifiuto organico può essere conferito all'apparecchiatura direttamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto, ma può essere conferito dal produttore anche ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti; da tale evenienza, pertanto, discende che il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore oltre che con l'utilizzatore del compost; nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti;
- H. il compost prodotto da questi impianti deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D. Lgs. n. 75/2010) per gli ammendanti compostati, per cui richiede un ciclo di trattamento complessivo di almeno alcuni mesi, comprensivi del periodo di bioossidazione iniziale e del periodo di maturazione (curing phase);
- I. che il compostaggio locale non debba necessariamente essere effettuato dal Comune, ma possa essere intrapreso anche da altri soggetti;
- J. relativamente alle emissioni in atmosfera, alle attività di compostaggio locale si applica la deroga all'autorizzazione così come previsto dallo stesso co. 7 bis dell'art. 214-D. Lgs n. 152/2006, salvo specifiche indicazioni del parere rilasciato da ARPA.

### ***Ulteriori aspetti caratterizzanti il compostaggio locale***

Tutto quanto sopra riportato sembrerebbe sufficientemente delineato per consentire di intraprendere l'iniziativa di compostaggio locale; tuttavia dalla lettura combinata dei dispositivi sopracitati restano non ben precisati alcuni aspetti, che potrebbero rappresentare oggettivamente

degli ostacoli alla concretizzazione degli impianti. Anche i quesiti posti per l'impianto in parola ancora non potrebbero avere risposta.

In effetti con la proposizione in successione cronologica dell'art. 214 co.7 bis e del DM n. 266/2016 sono state delineate due forme di compostaggio "sorelle" che, al di là delle oggettive differenze, presentano diversi lati comuni ma anche la singolarità che la prima è regolamentata (pochissimo) da un comma di legge molto breve che non contiene molti dispositivi circa l'organizzazione della stessa forma di compostaggio, al contrario la seconda viene definita nei minimi particolari grazie ad un sufficientemente corposo atto regolamentativo.

Per quanto concerne, quindi il compostaggio locale, nello specifico occorrerebbe ulteriormente approfondire gli aspetti riportati nel seguito:

- a. individuazione esaustiva dei soggetti necessari, portatori delle funzioni fondamentali per garantire la buona e virtuosa riuscita dell'intero processo;
- b. documentazione da predisporre, riguardante nello specifico il Regolamento di gestione dell'impianto, e il non richiamato Piano di Utilizzo del compost;
- c. tipologia dei dispositivi di compostaggio, che costituiscono l'impianto;
- d. eventuale riduzione tariffaria per i partecipanti all'iniziativa di compostaggio "locale";

Con le seguenti riflessioni, pertanto, si spera di dare un contributo idoneo a fugare le incertezze.

- a. Se si fa riferimento al completo funzionamento di una generica iniziativa di compostaggio "di prossimità", si individuano come necessari cinque ruoli fondamentali.

A livello generale ritroviamo innanzitutto una Entità che potrebbe definirsi "soggetto proponente" e che si sostanzia come una o più utenze di persona fisica o giuridica legalmente rappresentata che, o a titolo personale o quale rappresentante unico di una collettività associazionistica, o addirittura un Comune, che propone e concretizza l'iniziativa di compostaggio e che ne è anche il responsabile, assumendosi gli impegni, anche scritti, le spese e la responsabilità circa la piena correttezza delle procedure, burocratiche, finanziarie e gestionali da mettere in atto.

Quindi ritroviamo l'utente o gli utenti che producono il rifiuto organico, sia esso di genesi domestica o non domestica, cui segue il/i soggetto/i che materialmente esegue/eseguono il conferimento all'apparecchiatura per la trasformazione; proprio al riguardo, può concretizzarsi un conferimento diretto o indiretto tramite un terzo che raccoglie il rifiuto e lo conferisce alla detta apparecchiatura.



(Figura 3 - soggetti e ruoli necessari per il compostaggio di prossimità)

Di seguito abbiamo il soggetto che gestisce l'impianto e conduce l'apparecchiatura, curando che il materiale introdotto abbia le caratteristiche richieste, che il processo di trasformazione avvenga senza problemi tecnici e che il prodotto finale abbia le caratteristiche necessarie per l'utilizzo preposto. Può essere visto come una sorta di responsabile tecnico, che potrebbe operare comunque sotto le direttive del soggetto proponente, o addirittura potrebbe rappresentare la persona fisica nella quale coincidono sia il gestore sia il soggetto proponente, diventando quindi responsabile legale dell'iniziativa di compostaggio e responsabile tecnico delle operazioni tecnico-gestionali dell'impianto. Infine, ritroviamo l'utilizzatore o gli utilizzatori finali del compost.

Come illustrato, quindi, alcuni di questi ruoli, in taluni casi possono sovrapporsi tra loro, fino a coincidere tutti nella stessa unica persona, come nel caso dell'autocompostaggio, oppure possono restare in capo a soggetti tutti diversi, come nel caso del compostaggio di comunità (il DM 266/2019 delinea minuziosamente i vari ruoli).

Nel compostaggio locale, in base a quanto riportato alla lett. C, appare pacifico, innanzitutto, che ci sia un ruolo di "soggetto proponente l'iniziativa", o quanto meno un ruolo "incentivante" (art. 38 del Collegato ambientale), assegnato all'Ente locale, che per il conferimento del rifiuto organico all'impianto può disporre che avvenga anche attraverso il proprio servizio di raccolta, oltre che col già previsto conferimento diretto dei cittadini/produttori del rifiuto. Ovviamente, nell'eventualità dell'azione congiunta di Enti locali confinanti, il servizio sui rispettivi territori è sancito attraverso una convenzione di associazione. Traspare quindi una iniziativa amministrativa comunale che deve sancire (con delibere e regolamenti comunali) la volontà di iniziare/favorire l'attività di compostaggio, tenuto anche conto del citato coinvolgimento del servizio di raccolta comunale, delle spese necessarie per assicurare l'acquisto delle attrezzature e dei dispositivi costituenti l'impianto, e il loro allestimento e manutenzione, e, non ultima, la gestione o l'affidamento della gestione.

Fin qui quanto statuito dal co. 7 bis; in alternativa alla centralità del Comune nell'iniziativa di compostaggio, si potrebbe considerare anche quanto riportato nella nota di chiarimenti del

MATTM, così come alla lett. I. Ovvero “altri soggetti”, che potrebbero essere anche più utenze produttrici (ricomprese tra quelle elencate alla lett. A), e che possano decidere di intraprendere un’iniziativa di compostaggio locale, autonoma rispetto all’Ente comunale, assicurando il conferimento, diretto o indiretto come alla lett. G, del rifiuto biodegradabile all’impianto, garantendo il corretto esercizio dell’impianto, la qualità del prodotto finale e la distribuzione dello stesso agli utilizzatori. In tale ipotesi, cioè che l’iniziativa di compostaggio locale venga intrapresa da soggetti diversi dal Comune o dai Comuni, è auspicabile che i soggetti proponenti, che possono essere anche più utenze, domestiche e non domestiche, manifestino di voler attuare l’iniziativa, facendolo chiaramente emergere da atti associativi adottati, in analogia con la definizione di “Utenze conferenti” del compostaggio di comunità ai sensi del DM n. 266/2016, quali “*utenze domestiche e non domestiche, associate costituite in una forma associativa di diritto privato (condominio, associazione, consorzio o società), che intendono intraprendere una attività di compostaggio*”. Ovviamente sulle utenze ispiratrici dell’iniziativa, o su un loro legale rappresentante, cadono le responsabilità e gli oneri necessari per la concretizzazione dell’iniziativa di compostaggio, mentre va comunque previsto il gestore dell’impianto, che, come già detto, va preventivamente individuato nel Regolamento di gestione dell’impianto; per le iniziative di compostaggio locale, autonome dall’Ente locale, non sembrerebbe da escludere neppure che il soggetto proponente e legale rappresentante delle utenze produttrici possa coincidere con il detto gestore dell’impianto.

Appare altrettanto pacifico (lett. F) che la gestione dell’impianto vada assicurata con un regolamento apposito, nel quale sia obbligatoriamente indicato anche il gestore, sul quale oggettivamente si concentrano le responsabilità delle corrette operazioni di compostaggio e delle caratteristiche del prodotto finale. A tale gestore sono eventualmente demandati una serie di compiti, tra i quali anche quelli di intervenire per eventuali acquisto di attrezzature, riparazioni, reperimento di beni di consumo, regolarizzazione utenze energetiche: tale capacità di spesa ovviamente è funzione degli accordi tra il gestore stesso e un necessario soggetto ispiratore o incentivante dell’iniziativa di compostaggio.

Quale che sia il proponente l’iniziativa di compostaggio, e che siano coincidenti o meno nella stessa persona i ruoli di responsabile legale e di gestore, comunque, la stessa provenienza del gestore “*da individuare in ambito comunale*” (lett. F) potrebbe indicare sia una scelta obbligatoria all’interno del personale dell’Ente amministrativo locale, sia non avere alcuna connessione con la platea dei dipendenti comunali, bensì potrebbe significare che il gestore vada individuato tra soggetti esterni all’Ente, magari già esperti della materia e quindi consulenti professionali, appartenenti alla realtà geografica territoriale interessata dall’iniziativa, con risvolti e rapporti economici, per quello che è un vero e proprio “contratto”, lasciati nella piena valutazione delle stesse parti interessate.

Il gestore dell’impianto è un ruolo che ricade in capo ad una sola persona; pur tuttavia, in particolari momenti della gestione dell’impianto (per esempio, per assicurare i rivoltamenti necessari in una compostiera statica o per effettuare la vagliatura o l’insaccamento del compost) o anche nell’ordinario, il preindicato gestore potrebbe aver bisogno di collaboratori: tali ulteriori figure non vengono citate né delineate dal co.7 bis. Ciononostante non si ritiene che non possano essere previste tali figure di collaboratori, magari individuati tra gli stessi produttori e/o utilizzatori (produttori/utilizzatori/orticoltori). E’ opportuno, comunque, che per

queste stesse figure siano formalizzate individuazione e assegnazione dei rispettivi compiti, sempre preventivamente, nel regolamento di gestione dell'impianto, pur ovviamente restando in capo al gestore unico le responsabilità e le decisioni impiantistico-gestionali. Tra l'altro una organizzazione siffatta consentirebbe al gestore unico, interno o esterno all'Ente amministrativo, esperto della materia o anche consulente professionale, di poter "dirigere" la gestione anche di più impianti, assumendosene comunque sempre la piena responsabilità delle operazioni effettuate nei precitati impianti, e ciò a prescindere dalla sua partecipazione, quale utente produttore di rifiuto biodegradabile, o meno alla specifica iniziativa associativa di compostaggio, fermo restando che debba individuarsi "in ambito comunale".

Proseguendo nella individuazione dei ruoli, sono delineate (lett. A) anche le utenze produttrici e le provenienze dei rifiuti biodegradabili che possono essere conferiti all'impianto.

Nel merito dell'utilizzatore del compost prodotto, invece, nulla si riscontra sia al co. 7-bis sia alla nota di chiarimenti del MATTM; pur tuttavia, anche alla luce dell'obbligo di produrre un ammendante compostato (lettera H) che possieda le caratteristiche fissate dalla normativa sui fertilizzanti (D. Lgs 75/2010) e che può, pertanto, essere utilizzato su terreni destinati anche a colture alimentari umane e animali, oltre ad un utilizzo da parte degli originari produttori del rifiuto per i propri giardini e aree a verde, si potrebbe ipotizzare anche una cessione, comunque a titolo gratuito, a coltivatori terzi, oppure ad assegnatari di orti urbani e di orti appositamente allestiti al di fuori dell'agglomerato urbano, magari in prossimità dello stesso impianto di compostaggio. A prescindere dalla appartenenza di questi ultimi all'iniziativa associativa adottata da cui proviene il compost utilizzato. La destinazione a tali utilizzi va comunque specificata nell'ambito del Piano di utilizzo, per il quale si rimanda al punto successivo.

- b. Per quanto concerne la documentazione da predisporre preliminarmente all'inoltro della DIA, il co. 7 bis prescrive in maniera concisa la preliminare predisposizione di "un regolamento di gestione dell'impianto". Si tratta di un documento che va redatto con l'attenzione necessaria per tutte le operazioni gestionali necessarie al funzionamento complessivo dell'iniziativa di compostaggio. Al riguardo, pertanto, nulla vieta di ispirarsi ai contenuti previsti per il documento analogo, "regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, ... vincolante per le utenze conferenti", di cui all'allegato 2 del DM n. 266/2016 per il compostaggio di comunità. Da evidenziare che nel compostaggio di comunità, tale atto deve essere necessariamente approvato dall'Organismo collettivo, quindi in analogia va approvato dal soggetto proponente e responsabile legale della specifica iniziativa di compostaggio locale. Contrariamente alla dettata prescrizione del citato regolamento, il co. 7 non fa riferimenti diretti al Piano di utilizzo del compost, che, sempre in base alla normativa per gli impianti di comunità, è definito come il documento recante le indicazioni sulle quantità, impieghi e le aree di destinazione del compost ottenuto dall'iniziativa e che va allegato al suddetto regolamento. Tale atto, tra l'altro, rientra nell'elenco indicato dalle Linee Guida Arpac di cui alla Disposizione n. 81/2019; per l'ulteriore documentazione da predisporre preliminarmente alla proposizione della DIA può essere utile riferirsi alle dette Linee Guida approvate con Disposizione n. 81 del 09.09.2019 e disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia, alla apposita pagina Temi Ambientali-Compostaggio ([www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it)).

Nel merito di ulteriori accordi da sottoscrivere e adottare, il co.7 prevede come necessaria la


stipula di una convenzione di associazione tra i Comuni confinanti all'interno dei quali vengono prodotti i rifiuti da compostare; nel caso in cui l'iniziativa sia proposta da un soggetto diverso, in nome e per conto di almeno due utenze, potrebbe essere utile rifarsi a quanto riportato dal DM 266/2016 con riferimento all'organismo collettivo che è definito come *“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio”* di comunità. Ne deriva che anche per il compostaggio locale, organizzato in modo autonomo rispetto al Comune, la forma associativa prevista può ampliarsi anche alle citate forme associative di diritto privato.

- c. Nel merito delle apparecchiature di compostaggio da utilizzare, il co. 7 bis non fa riferimenti diretti a specifici dispositivi da installare, utilizzando esclusivamente la generica espressione *“impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili ..”*, pur fissandone la capacità massima di rifiuto da trattare *“... che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue”*. Da questo discende che gli impianti di compostaggio locali possono essere allestiti con dispositivi per il compostaggio di varia tipologia, di tipo statico e/o elettromeccanico, ed anche plurimi, a patto che la potenzialità complessiva sia sotto il limite fissato delle 80 tonnellate annue. Aspetto da non sottovalutare è quello relativo alla maturazione da assicurare al compost e quindi all'assetto impiantistico che ne deriva; tale necessità discende dall'obbligo di assicurare la produzione di ammendante compostato (D. Lgs 75/2010) il cui ciclo produttivo deve durare per un periodo di almeno 90 giorni. Pertanto, se la permanenza del materiale nel dispositivo di compostaggio è limitata solo alla fase di trasformazione iniziale (da 20 a 40 giorni, per esempio), va prevista anche la fase di maturazione del compost da effettuarsi in impianto, su un'area specifica adeguatamente attrezzata, con impermeabilizzazione di base, cordoli o muretti perimetrali atti a non permettere la fuoriuscita di materiale o di colaticci e, se del caso, anche una copertura per proteggere il materiale dalle intemperie. Si evidenzia che quanto detto è in analogia anche con quanto dettato per il compostaggio di comunità dal DM 266/2016, dove all'allegato 4 parte A è stabilito che *“qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso è ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta”*.

Va sottolineato che con le ultime modifiche apportate al TUA (D. Lgs 116/2020), al co.1 dell'art. 182-ter è stabilito che va favorito il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in grado di dare un prodotto che sia di qualità; il compost che non rispetta i parametri della normativa sui fertilizzanti, non può essere utilizzato in agricoltura.

- d. Per quanto concerne la possibilità di una riduzione della tariffa sui rifiuti per le utenze che partecipano ad una iniziativa di compostaggio locale, l'art. 38 del Collegato ambientale aveva aggiunto il seguente comma (art. 180 co. 1-septies): *“Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, **incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità,** anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della*

legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma". In tal modo, quindi, veniva data facoltà ai Comuni di applicare una riduzione tariffaria alle utenze che partecipano ad iniziative di compostaggio di rifiuti organici "effettuate sullo stesso luogo di produzione". Ciò stava a significare che potevano essere ammessi agli incentivi non solo "l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità", citati direttamente come esempi evidentemente di una lista non completa, ma anche la forma di compostaggio "locale" di cui al co. 7-bis dell'art. 214 del TUA; infatti anche tale ultima tipologia di compostaggio si esplica "sullo stesso luogo di produzione", inteso come limite territoriale del Comune o dei Comuni che stipulano una convenzione di associazione. Con le ultime modifiche (D. Lgs n. 116/2020) apportate al TUA, il co. 7 bis dell'art 180 è stato abrogato, e sostituito, in pratica, dall'art. 182-ter, che ha previsto rispettivamente al co. 4 che "il MATTM, le Regioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono anche attraverso strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199, le attività di compostaggio sul luogo di produzione ", e al co. 3 che "le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità". Tale riscrittura sembra non ricomprendere gli impianti di compostaggio locale tra quelli ammessi alle agevolazioni tariffarie.



(Schema generale di una iniziativa di compostaggio locale)

## Conclusioni

Alla luce di tutto quanto detto, pertanto:

– Nel merito del quesito nr. 1, si ritiene che al gestore, che, nell’organizzazione proposta per il compostaggio locale di cui alla richiesta di chiarimenti, sarà un consulente tecnico sotto contratto col Comune, cui verrebbe eventualmente concesso di servirsi della collaborazione di cittadini volontari anche utilizzatori del prodotto finito, spetti (in virtù del co.7 bis) comunque la responsabilità tecnico-gestionale dell’impianto, dove il conferimento del rifiuto biodegradabile avverrà a mezzo del servizio di raccolta comunale. Nel contempo, configurandosi la partecipazione all’iniziativa dell’Ente comunale (si pensi alla necessità di provvedere al reperimento dei suoli, all’allestimento dell’impianto, all’individuazione dei cittadini/orticoltori, all’assegnazione degli orti, e in definitiva alla gestione finanziaria complessiva del compostaggio, anche alla luce dei risparmi che il Comune conseguirà con l’aumento della raccolta differenziata e con il mancato smaltimento dei rifiuti in discarica e si pensi alla eventuale limitata facoltà legale che il gestore dell’impianto ha nell’intervenire e risolvere problematiche che dovessero riguardare gli aspetti esterni all’impianto), quale partecipazione di Soggetto “proponente/incentivante”, la responsabilità legale complessiva dell’iniziativa non potrà che non ricadere in capo allo stesso Ente. Le stesse misure incentivanti messe in atto dalla Regione Campania (art. 45 della L.R. n. 14/2016) individuano, quali destinatari di allestimenti di compostiere locali e di comunità, gli Enti locali. Ovviamente, quanto detto lascia impregiudicata, qualora possibile e previsto dalle norme, la facoltà dell’Ente locale di provvedere alla realizzazione complessiva, quale fulcro amministrativo centrale, dell’iniziativa per il compostaggio locale (che abbraccia, si ribadisce, l’individuazione delle utenze ammesse all’iniziativa, il conferimento diretto e indiretto della frazione organica di qualità, il reperimento delle aree per l’impianto e per gli orti, la realizzazione dell’impianto, l’individuazione dei cittadini/orticoltori, l’assegnazione agli stessi degli orti), e successivamente di prevedere la gestione complessiva dell’iniziativa in capo ad un gestore, così come in precedenza individuato, che nell’ambito di un contratto giuridico, si accoli la responsabilità legale, oltreché tecnico-gestionale, delle intere attività, o di parti di esse. Una soluzione in tal senso, per esempio, potrebbe essere quella di individuare quale gestore unico il soggetto che assicura il servizio di raccolta, che oggettivamente potrebbe essere avvantaggiato in quanto già raccoglie dalle utenze produttrici, conferisce all’impianto, e può eseguire le operazioni necessarie alla corretta gestione dello stesso, ammettendo il conferimento anche ad alle altre utenze produttive e conferitrici dirette, e, infine, provvedendo alla distribuzione del compost prodotto. Eventuali altre azioni da assolvere, quali, a titolo non esaustivo, la necessità di sollecitare e verificare un rifiuto organico separato di qualità e in quantità congruenti con le utenze o la individuazione dei cittadini/orticoltori, potrebbero essere comunque ricomprese nell’ambito degli obblighi ed adempimenti contrattuali pattuiti tra lo stesso gestore e il Comune.

- Nel merito del quesito nr. 2, l’excursus effettuato evidenzia che il gestore, individuato così come al punto precedente, potrebbe essere autorizzato a servirsi anche di collaboratori (sempre così come al punto precedente) e potrebbe essere anche gestore di un altro impianto.

– Nel merito del quesito n 3, l’approfondimento sembra rilevare che il conferitore, inteso sia come utenza che conferisce direttamente sia come terzo che effettua la raccolta del rifiuto

biodegradabile e lo conferisce all'impianto, e il gestore dello stesso, così come individuati in base a quanto in precedenza riportato, possano essere due soggetti distinti.

– Nel merito della richiesta di precisazione n 4, l'approfondimento ha evidenziato che tra le utenze produttrici di rifiuto biodegradabile, domestiche o non domestiche (tra quelle elencate dal co. 7 bis), ammesse a conferire all'impianto direttamente o indirettamente, possano essere ricomprese quelle utenze che non possiedano le caratteristiche per poter effettuare autocompostaggio.

– Nel merito della richiesta di precisazione n 5, si ritiene che la ditta che assicura il servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili possa raccogliere anche il verde urbano (ramaglie), prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, e conferire tali quantitativi all'apparecchiatura di compostaggio. Nel merito, invece, della possibilità che il Comune possa accumulare tali rifiuti in previsione di un successivo utilizzo costituisce una condizione che va valutata in funzione delle eventuali autorizzazioni di tali operazioni. Tra l'altro la corretta gestione dell'apparecchiatura e la qualità del prodotto finale, dipendendo dalla composizione del materiale di partenza e dalla giusta aggiunta di materiale strutturante, hanno richiesto negli allestimenti standard delle apparecchiature da fornire dalla Regione Campania ai Comuni richiedenti, un vano di servizio (locale D nel grafico allegato) per la triturazione dello strutturante e il relativo deposito, che comunque si ritiene debba riguardare quantità esclusivamente congruenti con le necessità di un numero limitato di giorni (3-4) di funzionamento.

– Nel merito della richiesta di precisazione n 6, si rimanda a quanto detto in precedenza circa il ruolo e le responsabilità del gestore e di eventuali collaboratori nella figura di produttore/utilizzatore/orticoltore.

– Nel merito della richiesta di precisazione n 7, dall'analisi effettuata deriva che tra gli utilizzatori del prodotto finale possano essere ricompresi anche eventuali produttori/orticoltori e nulla osta a che tra questi possano essere ricompresi anche eventuali collaboratori del gestore dell'impianto.

– Nel merito della richiesta n 8, dalla disamina effettuata discende che gli utenti/produttori di rifiuto organico, che partecipano ad una iniziativa di compostaggio di località, sembrano essere esclusi da una riduzione della tariffa comunale (cfr. risposta lettera d).


Dott. Pasquale Falco  
CTP della DT/UORIUS

IL DIRETTORE TECNICO  
Dott. CLAUDIO MARRO

*Aggiornato al 08.03.2021*

Pag. 14 di 15

MC/fp



Attenzione: l'infisso esterno della "area di gestazione" deve avere dimensioni tali da consentire il passaggio della compostiera:

60 t/anno di dimensioni minime 4,50m (lunghezza)x1,40m (larghezza)x2,00m (altezza)

80 t/anno di dimensioni minime 5,00m (lunghezza)x1,80m (larghezza)x2,00m (altezza)

130 t/anno di dimensioni minime 6,40m (lunghezza)x2,00m (larghezza)x2,30m (altezza)

Coerentemente la predetta area di gestazione deve avere dimensioni tali da contenere le compostiera con le dimensioni soprariprotate